



TARI 2024

RAVVEDIMENTO OPEROSO

MODALITA' E TERMINI

L'istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare entro determinati termini le violazioni tributarie, sostanziali e formali, che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo con l'applicazione di sanzioni ridotte (art. 13 D.Lgs. 472/1997 come da ultima modifica del D.Lgs. 24/09/2015 n.158 che revisiona il sistema sanzionatorio a decorrere dall'1/1/2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 dall' art.1 comma 133 - Legge di Stabilità 2016). La Legge di Stabilità 2016 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni riduce al 15% la sanzione del 30% con la conseguente variazione delle sanzioni previste per il ravvedimento.

L'art. 10-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020) convertito con modificazioni nella Legge 19/12/2019 n. 157 abolisce la limitazione ai tributi erariali del ravvedimento operoso *lunghissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter dell'art.13 del D.Lgs 472* estendendolo anche ai tributi locali.

Il D. Lgs 14/06/2024 n.87 revisiona nuovamente il sistema sanzionatorio per le violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024:

all' art.2, comma 1, lettera l) n.1) viene modificato l'art.13 del D.Lgs 471/97 riducendo la sanzione per omesso versamento dal 30% al 25%

all' art.3, comma 1 lettera g) n.1) viene modificato l'art.13 del D.Lgs 472/97 sostituendo alla lettera b-bis la parola “entro” con la parola “oltre”, riducendo le sanzioni ad 1/7 del minimo se la violazione interviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione (e non più entro due anni).

Pertanto, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 gg, la sanzione passa al 12,5% (precedente 15%) con la conseguente variazione delle sanzioni previste per il ravvedimento.

PER LE VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/08/2024

RAVVEDIMENTO SPRINT

valido per tutte le tipologie di violazione e riguarda i primi 14 giorni successivi alla data di scadenza

► la sanzione prevista si riduce ad un importo pari ad un quindicesimo (1/15) per ogni giorno di ritardo: es. in caso di omesso/parziale/tardivo versamento di una rata di versamento, la sanzione prevista per i primi 30 gg. di ritardo è pari all'1,5 per cento e si riduce nei primi 14 gg come sottoindicato:

Giorni:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Sanzioni %

0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

TIPO DI VIOLAZIONE: OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO

TERMINE SPRINT : dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

1a RATA scad. 31/07

dal 1° agosto al 14 agosto

si applica la sanzione ridotta dello **0,1 per cento** per ogni giorno di ritardo fino al 14°giorno, da calcolarsi sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE BREVE : dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito:

1a RATA scad. 31/07

dal 15 agosto al 30 agosto

si applica la sanzione ridotta del **1,5%** (1/10 del 15%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE INTERMEDI : dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

1a RATA scad. 31/07

dal 31 agosto al 29 ottobre

si applica la sanzione ridotta dell' **1,67 %** (1/9 del 15%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE LUNGO : entro un anno dall'omissione

1a RATA scad. 31/07

entro il 31 luglio 2025

si applica la sanzione ridotta del **3,75%** (1/8 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE LUNGHISSIMO : entro due anni dall'omissione

1a RATA scad. 31/07

entro il 31 luglio 2026

si applica la sanzione ridotta del **4,29%** (1/7 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non **versata** + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE ULTRABIENNALE : oltre due anni dall'omissione, cioè entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento.

si applica la sanzione ridotta del **5%** (1/6 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

Esempio:

Modalità di calcolo interessi, conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

Modalità di calcolo:

imposta dovuta X tasso di interesse X giorni di ritardo
36500

Tasso legale interessi:

dall'1/1/2019	fissato al	0,80%
dall'1/1/2020	fissato al	0,05%
dall'1/1/2021	fissato al	0,01%
dall'1/1/2022	fissato al	1,25%
dall'1/1/2023	fissato al	5,00%
dall'1/1/2024	fissato al	2,50%
dall'1/1/2025	fissato al	2,00%

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo:

3944 tassa sui rifiuti

3945 interessi

3946 sanzioni

Imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati.

PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024

RAVVEDIMENTO SPRINT

valido per tutte le tipologie di violazione e riguarda i primi 14 giorni successivi alla data di scadenza

- la **sanzione** prevista **si riduce ad** un importo pari ad un quindicesimo (1/15) per ogni giorno di ritardo: es. in caso di omesso/parziale/tardivo versamento di una rata di versamento, la sanzione prevista per i primi 30 gg. di ritardo dall'1/9/2024 è pari all'1,25% e si riduce nei primi 14 gg come sottoindicato:

Giorni													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione													
0,0833%	0,1666%	0,2499%	0,3332%	0,4165%	0,4998%	0,5831%	0,6664%	0,7497%	0,8333%	0,9163%	0,9996%	1,0829%	1,1662%

TIPO DI VIOLAZIONE:

MESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO

TERMINE SPRINT : dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

2a RATA scad. 30/09 dal 1 ottobre al 14 ottobre

3a RATA scad. 31/12 dal 1 gennaio al 14 gennaio 2025

si applica la sanzione ridotta dello **0,0833%** per ogni giorno di ritardo fino al 14°giorno, da calcolarsi sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE BREVE : dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito:

2a RATA scad. 30/09 dal 15 ottobre al 30 ottobre

3a RATA scad. 31/12 dal 15 gennaio al 30 gennaio 2025

si applica la sanzione ridotta del **1,25%** (1/10 del 12,5%) sulla tassa non versata per gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE INTERMEDIO : dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

2a RATA scad. 30/09 dal 31 ottobre al 30 dicembre 2024 (29/12 dom.)

3a RATA scad. 31/12 dal 31 gennaio 2025 al 31 marzo 2025

si applica la sanzione ridotta dell' **1,3888%** (1/9 del 12,5%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE LUNGO : entro un anno dall'omissione

2a RATA scad. 30/09 entro il 30 settembre 2025

3a RATA scad. 31/12 entro il **31 dicembre 2025**

si applica la sanzione ridotta del **3,125%** (1/8 del 25%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE LUNGHISSIMO : oltre un anno dall'omissione ed entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento.

si applica la sanzione ridotta del **3,5714%** (1/7 del 25%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

Interessi giornalieri: conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

Tasso legale interessi:

dall'1/1/2019	fissato al	0,80%
dall'1/1/2020	fissato al	0,05%
dall'1/1/2021	fissato al	0,01%
dall'1/1/2022	fissato al	1,25%
dall'1/1/2023	fissato al	5,00%
dall'1/1/2024	fissato al	2,50%
dall'1/1/2025	fissato al	2,00%

Esempio modalità di calcolo:

imposta dovuta X tasso di interesse X giorni di ritardo

36500

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo:

3944 tassa sui rifiuti

3945 interessi

3946 sanzioni

Imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati.

OMESSA DICHIARAZIONE

- **90 gg** dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (*si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint*).

La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 90 giorni dall'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione.

Se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine la sanzione è ridotta alla metà (art. 16 Dlgs. 158/2015).

OMESSA DICHIARAZIONE con omesso versamento

se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 5% (1/10 del 50%) sulla tassa non versata con un minimo di euro 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

se successivamente si applica la sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) sulla tassa non versata con un minimo di euro 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare il dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con le sanzioni e gli interessi utilizzando il modello di pagamento e specificando “ravvedimento”.

OMESSA DICHIARAZIONE con corretto pagamento

si applica la sanzione fissa di euro 5,00 (1/10 del minimo edittale pari ad € 50,00) senza interessi, utilizzando il codice tributo relativo al tributo stesso: 3944 Tari – tassa sui rifiuti;

Il Dlgs 87/2024 all' art. 3 comma 1) lettera g) n.6) 2-ter. conferma che “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”

PER LE VIOLAZIONI COMMESSE FINO AL 31/08/2024

INFEDELE DICHIARAZIONE

- **90 gg** dalla data dell'omissione o dell'errore (si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint).

si applica la sanzione ridotta del 5,55% (1/9 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 5,55 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **entro un anno** dalla data dell'omissione o dell'errore

si applica la sanzione ridotta del 6,25% (1/8 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 6,25 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **entro due anni** dalla data dell'omissione o dell'errore

si applica la sanzione ridotta del 7,14% (1/7 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 7,14 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **oltre due anni** dalla data dell'omissione o dell'errore, cioe' entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento

si applica la sanzione ridotta dell' 8,33% (1/6 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 8,33 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare la differenza del dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con sanzioni ed interessi, utilizzando il modello di pagamento e specificando "ravvedimento"

PER LE VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01/09/2024

INFEDELE DICHIARAZIONE

- **90 gg** dalla data dell'omissione o dell'errore (si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint).

si applica la sanzione ridotta del 5,55% (1/9 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 5,55 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **entro un anno** dalla data dell'omissione o dell'errore

si applica la sanzione ridotta del 6,25% (1/8 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 6,25 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa. c

- **oltre un anno** dalla data dell'omissione o dell'errore ed entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento

si applica la sanzione ridotta del 7,14% (1/7 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 7,14 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare la differenza del dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con sanzioni ed interessi, utilizzando il modello di pagamento e specificando "ravvedimento"